REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1676 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2023

che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ([1]), in particolare l'articolo 94, paragrafo 4, e l'articolo 95, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di semplificare l'utilizzo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e del Fondo per una transizione giusta (JTF) e ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno definire alcuni costi unitari e stabilire gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi disponibili per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi. Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 tali costi unitari e importi dei finanziamenti non collegati ai costi possono essere utilizzati anche per operazioni ammissibili nell'ambito del FSE+ e sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

(2) I costi unitari per il rimborso agli Stati membri sono stati stabiliti sulla base di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici o statistici, come indicato all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

(3) Nella definizione degli importi per i finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione si è attenuta ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare al principio relativo all'adeguatezza delle risorse impiegate agli investimenti intrapresi.

(4) Tenuto conto degli sforzi supplementari richiesti per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi, inclusi i rifugiati e le persone in fuga dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno stabilire costi unitari specifici per le tipologie di operazioni pertinenti.

(5) Semplificare l'attuazione di operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione dei dipendenti, della formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive, nonché nel settore dei servizi di consulenza connessi all'occupazione contribuirà inoltre alla positiva attuazione dell'Anno europeo delle competenze.

(6) Riaffermando gli impegni assunti nel quadro del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali ([2]) con il nuovo obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di povertà e inclusione sociale, è opportuno agevolare l'attuazione di operazioni che contribuiscano a ridurre il numero di persone a rischio di povertà o esclusione sociale e creare incentivi a tal fine. È pertanto opportuno definire opzioni di costo semplificate e regimi di finanziamento non collegati ai costi per le operazioni che offrono servizi di assistenza domiciliare e sul territorio nonché per le operazioni che forniscono servizi residenziali e non residenziali alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora a breve o lungo termine.

(7) Sussistono notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi relativi alle tipologie di operazioni in questione. In linea con il principio della sana gestione finanziaria, gli importi stabiliti dalla Commissione dovrebbero riflettere le specificità di ogni Stato membro.

([1]) GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

([2]) Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (europa.eu).

(8) Al fine di garantire che i costi unitari rimangano un indicatore appropriato dei costi effettivamente sostenuti e che gli importi dei finanziamenti non collegati ai costi restino adeguati agli investimenti effettuati per tutto il periodo di programmazione, è stato previsto un opportuno metodo di adeguamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Le condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione alle operazioni del FSE+ e del JTF sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi, comprese le tipologie di operazioni coperte e i risultati da conseguire o le condizioni da soddisfare, l'importo di tale rimborso e il metodo di adeguamento di tale importo sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 2

Spese ammissibili

Gli importi calcolati sulla base del presente regolamento sono considerati spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Condizioni per il rimborso del contributo dell'Unione ai programmi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 4, e dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 sulla base dei costi unitari e dei finanziamenti non collegati ai costi per le operazioni nei settori dell'istruzione formale, della formazione, dei servizi di consulenza connessi all'occupazione, dei servizi di assistenza domiciliare e di assistenza diurna sul territorio e dei servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora

Gli importi e le condizioni definiti non si applicano ai programmi che hanno stabilito, per le tipologie di operazioni pertinenti, le proprie specifiche opzioni semplificate in materia di costi o finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo 94, paragrafo 3, e dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.

1. OPERAZIONI RIGUARDANTI L'ISTRUZIONE FORMALE CHE POSSONO ESSERE COPERTE DAL RIMBORSO SULLA BASE DEI COSTI UNITARI

1.1. Tipologie di operazioni

Operazioni nel settore dell'istruzione formale (dall'educazione della prima infanzia al livello di istruzione terziaria, compresa l'istruzione professionale formale).

1.2. Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore: partecipanti a un anno accademico di istruzione formale.

Unità di misura dell'indicatore: numero di partecipanti con iscrizione verificata a un anno accademico di istruzione formale, distinti in base alla classificazione ISCED. Per «iscrizione verificata» si intende la verifica, da parte delle autorità nazionali, dell'iscrizione dello studente al corso di istruzione o di formazione formale due o tre volte durante l'anno accademico, secondo le abituali prassi e procedure vigenti negli Stati membri.

Classificazione internazionale standard dell'istruzione: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

1.3. Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 1a e 1b che seguono coprono tutti i costi ammissibili direttamente connessi alla fornitura di beni e servizi di base nel settore dell'istruzione formale, comprendenti le tasse di iscrizione, le tasse di frequenza e di partecipazione agli esami, i viaggi scolastici e il sevizio mensa.

Altre categorie di costi che potrebbero essere necessarie per l'attuazione dell'operazione, quali le indennità dei partecipanti, i costi di trasporto e di alloggio o altri tipi di sostegno fornito ai partecipanti, non sono coperte dal costo unitario e possono costituire costi ammissibili aggiuntivi conformemente al regolamento (UE) 2021/1060, ai regolamenti specifici relativi ai fondi e alle regole nazionali in materia di ammissibilità.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni nel settore dell'istruzione formale nel quadro dello stesso programma per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Gli importi si riferiscono alla partecipazione a tempo pieno per un anno accademico.

In caso di partecipazione parziale, l'importo è definito in misura proporzionale alla partecipazione dello studente. Nel caso in cui il corso sia di durata inferiore a un anno accademico, l'importo è definito in misura proporzionale alla durata del corso.

Per i corsi della durata di almeno un anno accademico completo, tali importi possono essere rimborsati allo Stato membro sulla base degli elementi seguenti: 50 % per il primo giustificativo di iscrizione durante l'anno accademico (generalmente all'inizio dell'anno accademico, conformemente alle norme e alle prassi nazionali), 30 % per il secondo giustificativo di iscrizione e 20 % per il terzo e ultimo giustificativo di iscrizione. Per gli Stati membri i cui sistemi nazionali prevedono la raccolta di tale informazione solo due volte l'anno, o per corsi di durata inferiore a un anno accademico completo, il rimborso ammonta al 50 % per il primo giustificativo di iscrizione e al 50 % per il secondo e ultimo giustificativo di iscrizione.

I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati ([1]), incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 1b sono indicati valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 1a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 1a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati in entrambe le tabelle 1a e 1b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni e prassi nazionali.

1.4. **Metodo di adeguamento**

I costi unitari e i valori di cui alla tabella 1a possono essere adeguati automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro (*Labour cost index*, «LCI») per l'istruzione ([2]). L'indice di base utilizzato per stabilire i valori di cui alla tabella 1a è $LCI_{Education2021}$ (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1º gennaio dell'anno N+1.

L'adeguamento si basa sulla formula:

$$AdjustedSCO = BaseSCO \times LCI_{Education\ latest}.$$

Gli importi indicati nella tabella 1b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 1a per il fattore 1,10.

([1]) Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito.
EUR-Lex - 32011L0095 - IT - EUR-Lex (europa.eu):
«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):
«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

([2]) *LC* – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = P. Istruzione).

Tabella 1a

Importi per partecipante all'istruzione formale (in EUR)

«N. d.» indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione interessati.

L'anno di riferimento della raccolta dati è il 2021 ad eccezione dei campi per FR e NL per i quali l'anno di riferimento è il 2019.

		AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Educazione della prima infanzia	**ED0**	5 614	N. d.	2 649	2 133	3 704	9 655	10 912	5 179	N. d.	4 121	10 618	5 963	3 145	2 627
Sviluppo educativo della prima infanzia	**ED01**	4 848	N. d.	N. d.	357	N. d.	13 279	15 775	N. d.	N. d.	4 132	18 275	N. d.	3 152	N. d.
Educazione prescolastica	**ED02**	5 793	7 243	2 649	2 771	3 704	8 288	8 012	N. d.	2 994	4 117	8 872	5 963	3 145	3 275
Istruzione primaria	**ED1**	10 777	8 577	1 858	7 635	3 871	7 981	11 103	5 402	3 734	4 566	8 305	5 768	3 233	5 537
Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)	**ED1_2**	12 451	9 331	2 167	8 055	5 036	9 067	11 338	5 474	3 729	4 969	9 948	6 456	3 054	3 072
Istruzione secondaria inferiore	**ED2**	14 177	10 995	2 574	8 936	6 626	9 812	11 786	5 645	3 719	5 710	13 247	7 319	2 889	N. d.
Istruzione secondaria inferiore - generale	**ED24**	13 332	N. d.	2 359	8 936	6 635	9 812	11 770	5 627	3 719	5 710	13 247	7 319	2 889	N. d.
Istruzione secondaria inferiore - professionale	**ED25**	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	5 134	N. d.	16 126	5 773	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	3 301	N. d.
Istruzione secondaria superiore	**ED3**	13 111	11 124	2 033	9 844	5 773	9 895	9 831	4 060	3 229	6 400	7 867	9 583	3 306	3 359
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)	**ED3_4**	12 791	11 124	2 030	9 844	5 664	8 769	9 831	4 234	2 665	6 400	7 867	9 522	3 411	3 359
Istruzione secondaria superiore - generale	**ED34**	10 760	10 812	1 835	8 888	4 926	10 599	9 790	2 930	2 781	5 432	7 569	9 421	3 225	N. d.
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)	**ED34_44**	11 933	10 812	1 835	8 888	4 709	1 099	9 790	2 930	2 781	5 432	7 569	9 403	3 225	N. d.
Istruzione secondaria superiore - professionale	**ED35**	14 711	11 365	2 232	14 624	6 108	9 236	9 895	5 678	4 280	8 471	7 990	9 890	3 401	3 408

		AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)	**ED35_45**	13 314	11 365	2 224	14 624	6 060	7 615	9 895	5 782	2 513	8 471	7 990	9 741	3 580	3 408
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED4**	2 054	N. d.	354	N. d.	836	4 893	N. d.	6 276	333	N. d.	N. d.	6 688	4 242	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED44**	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	653	10 323	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	6 437	N. d.	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale	**ED45**	1 359	N. d.	354	N. d.	1 222	4 545	N. d.	6 276	333	N. d.	N. d.	6 748	4 242	N. d.
Istruzione terziaria di ciclo breve	**ED5**	14 857	10 474	N. d.	557	13 910	1 920	9 000	N. d.	N. d.	5 383	9 138	8 829	465	N. d.
Istruzione terziaria (livelli 5-8)	**ED5-8**	15 483	9 376	2 627	2 900	4 784	6 806	9 173	3 790	1 144	4 029	8 590	6 739	2 828	3 929
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)	**ED6-8**	15 596	9 338	2 627	3 178	4 756	6 817	9 195	3 790	1 144	3 665	8 590	6 105	2 926	3 353

		IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	SE
Educazione della prima infanzia	**ED0**	7 707	5 346	3 824	3 807	17 293	6 240	7 161	2 767	3 286	1 805	5 173	3 445	13 449
Sviluppo educativo della prima infanzia	**ED01**	N. d.	N. d.	N. d.	3 794	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	3 746	6 171	N. d.	17 407
Educazione prescolastica	**ED02**	5 526	5 346	3 384	3 809	17 293	6 240	7 161	2 767	3 449	1 724	4 731	3 445	12 033
Istruzione primaria	**ED1**	7 404	6 110	3 600	3 577	17 158	6 132	7 936	3 754	5 229	1 169	5 570	4 148	10 677
Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)	**ED1_2**	7 507	6 282	3 621	3 563	17 931	7 502	9 053	3 753	5 801	1 770	6 000	3 919	10 642
Istruzione secondaria inferiore	**ED2**	7 788	6 552	3 664	3 553	19 256	10 281	10 712	3 749	6 782	2 543	7 006	3 713	10 564
Istruzione secondaria inferiore - generale	**ED24**	8 324	6 552	3 660	3 532	19 256	10 230	9 426	3 749	N. d.	2 543	7 006	3 640	10 564

		IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	SE
Istruzione secondaria inferiore - professionale	**ED25**	N. d.	6 615	4 956	4 788	N. d.	16 143	14 131	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	6 970	N. d.
Istruzione secondaria superiore	**ED3**	7 964	6 654	4 369	3 839	18 676	9 626	8 193	3 236	6 113	2 414	4 839	4 262	11 012
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)	**ED3_4**	8 532	6 654	4 420	4 003	18 435	9 626	8 193	3 130	6 113	2 232	4 839	4 311	10 823
Istruzione secondaria superiore - generale	**ED34**	8 496	5 946	3 935	3 495	16 939	10 104	8 997	2 848	N. d.	5 200	5 589	3 867	9 710
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)	**ED34_44**	8 496	N. d.	3 935	3 495	16 939	10 100	8 997	2 848	N. d.	5 200	5 589	3 867	9 689
Istruzione secondaria superiore - professionale	**ED35**	N. d.	N. d.	5 016	4 813	19 760	8 312	7 781	3 537	N. d.	320	4 489	4 455	13 189
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)	**ED35_45**	4 192	N. d.	5 053	4 826	19 344	8 312	7 781	3 320	N. d.	416	4 489	4 515	12 633
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED4**	15 476	N. d.	5 314	4 843	2 769	9 569	5 360	1 793	N. d.	838	N. d.	546	6 657
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED44**	4 192	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	9 569	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	8 894
Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale	**ED45**	15 476	N. d.	5 314	4 843	2 769	8 624	5 360	1 793	N. d.	838	N. d.	5 457	5 353
Istruzione terziaria di ciclo breve	**ED5**	N. d.	2 771	3 637	N. d.	4 734	11 289	7 099	5 684	2 471	N. d.	2 378	4 999	6 205
Istruzione terziaria (livelli 5-8)	**ED5-8**	6 298	2 528	2 750	2 495	23 639	12 754	6 750	3 356	2 993	3 517	6 835	3 484	10 356
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)	**ED6-8**	7 315	2 526	2 609	2 495	26 424	12 907	6 745	3 356	2 967	3 517	7 468	3 460	10 788

Tabella 1b

Importi per partecipante all'istruzione formale (in EUR) rivolta alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

«N. d.» indica che non sono disponibili dati per lo Stato membro e il livello di istruzione interessati.

		AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Educazione della prima infanzia	**ED0**	6 175	N. d.	2 914	2 346	4 074	10 621	12 003	5 697	N. d.	4 533	11 680	6 559	3 459	2 890
Sviluppo educativo della prima infanzia	**ED01**	5 333	N. d.	N. d.	393	N. d.	14 607	17 352	N. d.	N. d.	4 545	20 103	N. d.	3 467	N. d.
Educazione prescolastica	**ED02**	6 372	7 967	2 914	3 048	4 276	9 116	8 814	N. d.	3 294	4 529	9 759	6 559	3 459	3 602
Istruzione primaria	**ED1**	11 854	9 435	2 044	8 398	4 259	8 779	12 213	5 942	4 108	5 023	9 135	6 345	3 556	6 091
Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)	**ED1_2**	13 696	10 264	2 384	8 860	5 540	9 974	12 472	6 021	4 102	5 466	10 943	7 102	3 360	3 379
Istruzione secondaria inferiore	**ED2**	15 594	12 095	2 832	9 830	7 288	10 794	12 965	6 210	4 091	6 281	14 571	8 051	3 177	N. d.
Istruzione secondaria inferiore - generale	**ED24**	14 665	N. d.	2 595	9 830	7 298	10 794	12 947	6 189	4 091	6 281	14 571	8 051	3 177	N. d.
Istruzione secondaria inferiore - professionale	**ED25**	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	5 648	N. d.	17 739	6 350	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	3 631	N. d.
Istruzione secondaria superiore	**ED3**	14 422	12 237	2 237	10 829	6 350	10 884	10 814	4 466	3 551	7 040	8 653	10 541	3 636	3 694
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)	**ED3_4**	14 070	12 237	2 233	10 829	6 230	9 646	10 814	4 658	2 931	7 040	8 653	10 474	3 752	3 694
Istruzione secondaria superiore - generale	**ED34**	11 836	11 893	2 019	9 776	5 419	11 659	10 769	3 223	3 059	5 975	8 326	10 363	3 547	N. d.
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)	**ED34_44**	13 126	11 893	2 019	9 776	5 180	1 209	10 769	3 223	3 059	5 975	8 326	10 343	3 547	N. d.
Istruzione secondaria superiore - professionale	**ED35**	16 182	12 501	2 455	16 086	6 719	10 159	10 885	6 246	4 708	9 318	8 789	10 879	3 741	3 748

		AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)	**ED35_45**	14 645	12 501	2 446	16 086	6 666	8 376	10 885	6 360	2 764	9 318	8 789	10 715	3 938	3 748
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED4**	2 259	N. d.	389	N. d.	919	5 382	N. d.	6 904	366	N. d.	N. d.	7 357	4 666	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED44**	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	719	11 355	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	7 081	N. d.	N. d.
Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale	**ED45**	1 495	N. d.	389	N. d.	1 345	5 000	N. d.	6 904	366	N. d.	N. d.	7 423	4 666	N. d.
Istruzione terziaria di ciclo breve	**ED5**	16 342	11 521	N. d.	613	15 301	2 112	9 900	N. d.	N. d.	5 922	10 052	9 712	511	N. d.
Istruzione terziaria (livelli 5-8)	**ED5-8**	17 031	10 314	2 890	3 190	5 263	7 487	10 090	4 169	1 258	4 431	9 449	7 413	3 111	4 321
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)	**ED6-8**	17 155	10 272	2 890	3 496	5 231	7 498	10 114	4 169	1 258	4 031	9 449	6 716	3 218	3 688

		IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	SE
Educazione della prima infanzia	**ED0**	8 477	5 881	4 207	4 188	19 022	6 864	7 877	3 044	3 615	1 986	5 691	3 790	14 794
Sviluppo educativo della prima infanzia	**ED01**	N. d.	N. d.	N. d.	4 173	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	4 121	6 788	N. d.	19 147
Educazione prescolastica	**ED02**	6 079	5 881	3 723	4 190	19 022	6 864	7 877	3 044	3 794	1 897	5 204	3 790	13 236
Istruzione primaria	**ED1**	8 144	6 721	3 960	3 935	18 874	6 746	8 730	4 129	5 752	1 285	6 127	4 562	11 745
Istruzione primaria e istruzione secondaria inferiore (livelli 1 e 2)	**ED1_2**	8 257	6 910	3 983	3 919	19 724	8 252	9 958	4 128	6 381	1 947	6 600	4 311	11 706
Istruzione secondaria inferiore	**ED2**	8 566	7 207	4 031	3 909	21 182	11 309	11 783	4 124	7 461	2 797	7 707	4 085	11 620
Istruzione secondaria inferiore - generale	**ED24**	9 156	7 207	4 026	3 885	21 182	11 253	10 369	4 124	N. d.	2 797	7 707	4 004	11 620

		IE	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	RO	SI	SK	SE
Istruzione secondaria inferiore - professionale	**ED25**	N. d.	7 277	5 452	5 267	N. d.	17 758	15 544	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	7 667	N. d.
Istruzione secondaria superiore	**ED3**	8 760	7 319	4 806	4 223	20 543	10 589	9 012	3 559	6 725	2 655	5 323	4 688	12 114
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)	**ED3_4**	9 385	7 319	4 862	4 404	20 278	10 589	9 012	3 443	6 725	2 455	5 323	4 742	11 905
Istruzione secondaria superiore - generale	**ED34**	9 345	6 540	4 329	3 844	18 633	11 115	9 897	3 133	N. d.	5 720	6 148	4 254	10 681
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - generale (livelli 34 e 44)	**ED34_44**	9 345	N. d.	4 329	3 844	18 633	11 110	9 897	3 133	N. d.	5 720	6 148	4 254	10 657
Istruzione secondaria superiore - professionale	**ED35**	N. d.	N. d.	5 517	5 295	21 736	9 143	8 559	3 891	N. d.	351	4 938	4 901	14 508
Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria - professionale (livelli 35 e 45)	**ED35_45**	4 611	N. d.	5 558	5 309	21 279	9 143	8 559	3 652	N. d.	457	4 938	4 967	13 897
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED4**	17 023	N. d.	5 845	5 327	3 046	10 526	5 896	1 972	N. d.	922	N. d.	601	7 323
Istruzione post-secondaria non terziaria	**ED44**	4 611	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	10 526	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	N. d.	9 783
Istruzione post-secondaria non terziaria - professionale	**ED45**	17 023	N. d.	5 845	5 327	3 046	9 486	5 896	1 972	N. d.	922	N. d.	6 003	5 888
Istruzione terziaria di ciclo breve	**ED5**	N. d.	3 048	4 001	N. d.	5 207	12 417	7 809	6 253	2 718	N. d.	2 616	5 499	6 825
Istruzione terziaria (livelli 5-8)	**ED5-8**	6 928	2 781	3 025	2 744	26 003	14 030	7 425	3 691	3 292	3 868	7 518	3 833	11 392
Istruzione terziaria esclusa l'istruzione terziaria di ciclo breve (livelli 6-8)	**ED6-8**	8 047	2 779	2 870	2 744	29 067	14 197	7 420	3 691	3 263	3 868	8 214	3 806	11 866

2. OPERAZIONI RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DI PERSONE REGISTRATE COME DISOCCUPATE, IN CERCA DI LAVORO O INATTIVE.

2.1. Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni riguardanti la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive. I corsi di formazione possono essere svolti principalmente in istituto o sul posto di lavoro, ma almeno una parte deve essere erogata in istituto.

Nel caso di formazione in istituto, i corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti. I corsi di formazione sul posto di lavoro devono avere luogo sempre in loco.

2.2. Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore: partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione.

Unità di misura dell'indicatore: numero di partecipanti che hanno completato con successo un corso di formazione.

Un corso di formazione è considerato «completato con successo» quando un documento ne attesta il completamento conformemente alle norme o alle prassi nazionali (ad esempio un certificato rilasciato dall'organismo che eroga la formazione o un documento equivalente ammissibile ai sensi delle norme o prassi nazionali).

La condizione relativa al completamento con successo di un corso di formazione non può considerarsi soddisfatta quando un partecipante completa con successo solo alcuni dei moduli previsti da un corso di formazione.

2.3. Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 2a e 2b riportate di seguito coprono tutti i costi ammissibili direttamente connessi all'erogazione di corsi di formazione.

Altre categorie di costi che potrebbero essere necessarie per l'attuazione dell'operazione, quali le indennità dei partecipanti, il trasporto e l'alloggio o altri tipi di sostegno fornito ai partecipanti, non sono coperte dal costo unitario e possono costituire costi ammissibili aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, dei regolamenti specifici relativi ai fondi e delle regole nazionali in materia di ammissibilità.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive nel quadro dello stesso programma gestito dallo stesso ente per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati ([3]), incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 2b sono indicati valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 2a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 2a.

([3]) Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito.
EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu):
«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):
«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati nelle tabelle 2a e 2b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni, norme e prassi nazionali.

Per gli Stati membri elencati nella tabella 5:

— gli importi di cui alle tabelle 2a e 2b sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale;

— nel caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto.

2.4. **Metodo di adeguamento**

Il costo unitario di cui alla tabella 2a può essere adeguato automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro per l'istruzione ([4]). L'indice di base utilizzato per stabilire i valori di cui alla tabella 2a è $LCI_{Education2021}$ (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1° gennaio dell'anno N +1.

L'adeguamento si basa sulla formula: AdjustedSCO = BaseSCO x $LCI_{Education\ latest}$.

I costi unitari indicati nella tabella 2b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 2a per il fattore 1,10.

Tabella 2a

Importi per la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive (in EUR)

L'anno di riferimento è il 2021 ad eccezione dei campi contrassegnati con un *, per i quali l'anno di riferimento è il 2019.

Stato membro	**AT**	**BE**	**BG**	**CY**	**CZ**	**DE**	**DK**	**EE**	**EL**	**ES**	**FI**	**FR***	**HU**	**HR**
EUR	2 944	3 635	1 143	3 133	838	7 757	6 344	1 052	2 193	2 870	6 141	6 512*	2 464	831
Stato membro	**IE**	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL***	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
EUR	12 362	3 697	1 103	2 060	19 971	3 292	5 219*	785	1 216	1 244	1 088	626	8 555	

Tabella 2b

Importi per la formazione di persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive (in EUR) rivolta alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, incluse le persone in fuga dall'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

Stato membro	**AT**	**BE**	**BG**	**CY**	**CZ**	**DE**	**DK**	**EE**	**EL**	**ES**	**FI**	**FR***	**HU**	**HR**
EUR	3 239	3 998	1 257	3 446	922	8 533	6 979	1 157	2 413	3 158	6 755	7 163*	2 711	914
Stato membro	**IE**	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL***	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
EUR	13 598	4 067	1 213	2 266	21 968	3 621	5 741*	863	1 338	1 368	1 197	689	9 411	

([4]) *LC* – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = P. Istruzione).

3. OPERAZIONI RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DI FORMAZIONE A PERSONE OCCUPATE

3.1. Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni che riguardano attività di formazione i cui obiettivi primari sono l'acquisizione di nuove competenze o lo sviluppo e il miglioramento di quelle esistenti e che sono state finanziate almeno in parte dalle imprese per i loro dipendenti aventi un contratto di lavoro. Sono esclusi i contratti per le attività di apprendistato o di formazione.

I corsi di formazione possono svolgersi in loco, online o in forma ibrida, ma devono essere sempre erogati in presenza sia del formatore sia dei partecipanti.

3.2. Definizione degli indicatori che attivano il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore:

1) Tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate.

2) Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione.

Unità di misura dell'indicatore:

1) Numero di ore completate di formazione erogata a persone occupate, per partecipante.

2) Numero di ore di retribuzione versate a un dipendente impegnato in un corso di formazione.

Il numero di ore deve essere dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile in conformità delle prassi nazionali accettate di norma.

3.3. Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 3a e 3b coprono tutti i costi dell'operazione, incluse le categorie seguenti:

— tasse di partecipazione e pagamenti relativi ai corsi di formazione;

— spese di viaggio e indennità dei partecipanti connesse ai corsi di formazione;

— costi del lavoro dei formatori interni per i corsi di formazione (costi diretti e indiretti);

— costi riguardanti il centro di formazione, le sale per la formazione e i materiali didattici.

Il tempo dedicato ai corsi di formazione si riferisce al tempo di lavoro retribuito (in ore) dedicato a tali corsi e copre solamente il tempo reale di formazione e le ore impiegate durante il tempo di lavoro retribuito.

Qualora la retribuzione del dipendente impegnato in un corso di formazione non sia un costo ammissibile, è rimborsato solo il costo unitario 1). Qualora la retribuzione del dipendente impegnato in un corso di formazione sia considerata un costo ammissibile, può essere rimborsato l'importo complessivo dei costi unitari 1) e 2).

Come definito nel CPR (regolamento recante disposizioni comuni), criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo dovrebbero essere stabiliti conformemente alle specifiche definizioni, norme e prassi nazionali.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti l'erogazione di formazione a persone occupate nel quadro dello stesso programma gestito dallo stesso ente per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati ([5]), incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 3b sono stabiliti valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 3a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 3a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati nelle tabelle 3a e 3b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni e prassi nazionali.

Per gli Stati membri elencati nella tabella 5:

— gli importi di cui alle tabelle 3a e 3b sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale;

— nel caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto.

3.4. **Metodo di adeguamento**

Il costo unitario di cui alla tabella 3a può essere adeguato automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro per l'istruzione ([6]) e l'indice del costo del lavoro per il sostegno amministrativo. Gli indici di base utilizzati per stabilire i valori di cui alla tabella 3a sono stati $LCI_{Education2021}$ e $LCI_{AdminSupport2021}$ - (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1º gennaio dell'anno N+1.

1) L'adeguamento della tariffa oraria per la formazione di persone occupate si basa sulla formula:

$$AdjustedSCO = BaseSCO \times LCI_{Education\ latest}.$$

2) L'adeguamento del salario orario di un dipendente durante la formazione si basa sulla formula:

$$AdjustedSCO = BaseSCO \times LCI_{AdminSupport\ latest}.$$

I costi unitari indicati nella tabella 3b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 3a per il fattore 1,10.

([5]) Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito conformemente alle specifiche definizioni nazionali:
EUR-Lex - 32011L0095 - IT - EUR-Lex (europa.eu):
«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):
«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

([6]) *LC* – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 - valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = P. Istruzione).

Tabella 3a

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR)

L'anno di riferimento è il 2021 ad eccezione dei campi contrassegnati con un *, per i quali l'anno di riferimento è il 2019.

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR*	HU	HR
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	44,84	25,63	8,75	21,37	13,52	40,60	44,31	19,19	19,16	18,98	42,36	37,93*	21,16	12,42
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	32,69	33,55	2,96	13,39	10,68	27,61	35,59	10,00	13,87	20,37	29,26	26,75*	7,27	7,41
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL***	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	36,23	27,90	10,60	10,88	31,31	23,06	34,73*	14,52	10,34	0,45	24,27	15,41	67,97	
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	32,77	25,30	10,12	5,34	26,88	8,83	23,91*	6,75	12,39	4,49	9,75	18,49	36,47	

Tabella 3b

Importi per la formazione di persone occupate (in EUR) rivolta alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, incluse le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR*	HU	HR
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	49,32	28,20	9,63	23,51	14,87	44,66	48,75	21,10	21,07	20,88	46,60	41,72*	23,27	13,67
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	35,96	36,91	3,26	14,73	11,75	30,37	39,14	11,01	15,25	22,41	32,18	29,42*	8,00	8,15
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL***	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria - formazione di persone occupate (EUR)	39,85	30,70	11,66	11,96	34,44	25,36	38,20*	15,97	11,38	0,49	26,70	16,95	74,77	
Tariffa oraria della retribuzione versata a un dipendente impegnato in un corso di formazione (EUR)	36,04	27,83	11,13	5,87	29,57	9,72	26,30*	7,42	13,62	4,94	10,73	20,34	40,12	

4. OPERAZIONI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE

4.1. Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di consulenza connessi all'occupazione a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive. I servizi di consulenza connessi all'occupazione possono essere forniti in un contesto individuale o all'interno di un gruppo e comprendono tutti i servizi e le attività intraprese dai servizi pubblici per l'impiego nonché i servizi forniti da altri enti pubblici o da altri organismi tramite appalto finanziato con fondi pubblici, che facilitano l'integrazione nel mercato del lavoro di persone disoccupate e di altre persone in cerca di lavoro, o che aiutano i datori di lavoro a selezionare e assumere personale.

4.2. Definizione degli indicatori che attivano il pagamento dei costi unitari

Denominazione dell'indicatore:

1) Tariffa oraria per la prestazione di servizi di consulenza.

2) Tariffa mensile per la prestazione di servizi di consulenza.

3) Tariffa annuale per la prestazione di servizi di consulenza.

Unità di misura dell'indicatore:

— Numero di ore di servizi di consulenza prestate a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive.

— Numero di mesi di servizi di consulenza prestati a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive.

— Numero di anni di servizi di consulenza prestati a persone registrate come disoccupate, in cerca di lavoro o inattive.

Il numero di ore deve essere dimostrato tramite un sistema di gestione del tempo verificabile. Il numero di mesi deve essere dimostrato conformemente alle abituali prassi amministrative nazionali per questo tipo di registrazione o giustificazione delle ore lavorate.

Il costo unitario copre la prestazione di servizi di consulenza per 1 ora/mese/anno indipendentemente dal numero di persone che ricevono il servizio.

Se si applica la tariffa mensile o annuale in caso di prestazione a tempo parziale, l'importo è definito in misura proporzionale rispetto alla tariffa mensile o annuale.

Criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti in conformità delle specifiche definizioni, norme e prassi nazionali.

4.3. Importi (in EUR)

Gli importi di cui alle tabelle 4a e 4b coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione (ossia i costi diretti del personale + una tariffa forfettaria del 40 % a copertura di tutti gli altri costi ammissibili), ad eccezione delle indennità versate ai partecipanti, che possono quindi costituire costi ammissibili aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/1060, dei regolamenti specifici relativi ai fondi e delle norme nazionali in materia di ammissibilità.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di consulenza connessi all'occupazione nel quadro dello stesso programma gestito dallo stesso organismo per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

Per tenere conto degli sforzi ulteriori richiesti e per rispondere alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati ([7]), incluse le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella tabella 4b sono indicati valori specifici per le operazioni rivolte a questo gruppo di destinatari. Tali valori possono essere utilizzati in sostituzione dei corrispondenti valori di cui alla tabella 4a. Non sono valori cumulativi e non possono essere utilizzati in combinazione con la tabella 4a.

Le medesime condizioni per il rimborso si applicano per i valori indicati nelle tabelle 4a e 4b. Poiché la sola differenza è rappresentata dal gruppo di destinatari, criteri specifici in materia di ammissibilità e pista di controllo devono essere stabiliti per i partecipanti conformemente alle specifiche definizioni e prassi nazionali.

Per gli Stati membri elencati nella tabella 5:

— gli importi di cui alle tabelle 4a e 4b sono moltiplicati per l'indice del pertinente programma regionale;

— nel caso di programmi operativi che interessano più di una regione, l'importo da rimborsare è determinato in funzione della regione in cui sono attuati l'operazione o il progetto.

4.4. **Metodo di adeguamento**

Il costo unitario può essere adeguato automaticamente su base annua applicando l'indice del costo del lavoro per la pubblica amministrazione. L'indice di base utilizzato per stabilire i valori di cui alle tabelle 4a e 4b è $LCI_{\text{Public Administration 2021}}$ (LCI per il 2021). I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1º gennaio dell'anno N+1.

— Tariffa oraria: Adjusted SCO = Base SCO x $LCI_{\text{Public administration year N}}$.

LC – Indice del costo del lavoro per attività della NACE Rev. 2 – valore nominale, dati annuali [lc_lci_r2_a] NACE Rev. 2 (attività = O. Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria)

— Tariffa mensile: Adjusted SCO = Adjusted $SCO_{\text{Hourly rate}}$ x Ti x 4,348121417.

Ti – Media delle ore lavorate per settimana di lavoro a tempo pieno nel paese interessato; 4,348121417 – numero di settimane lavorative al mese.

— Tariffa annuale: Adjusted SCO = Adjusted $SCO_{\text{Monthly rate}}$ x 52,177457.

52,177457 – numero di settimane all'anno.

I costi unitari indicati nella tabella 4b possono essere adeguati automaticamente moltiplicando i costi unitari adeguati di cui alla tabella 4a per il fattore 1,10.

([7]) Per definire lo status di cittadini di paesi terzi e rifugiati si applicano le definizioni riportate di seguito.
EUR-Lex - 32011L0095 - EN - EUR-Lex (europa.eu):
«rifugiato»: cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al quale non si applica l'articolo 12;
«paese di origine»: il paese o i paesi di cui il richiedente è cittadino o, per un apolide, in cui aveva precedentemente la dimora abituale.
EUR-Lex - 32021R1147 - IT - EUR-Lex (europa.eu):
«cittadino di paese terzo»: una persona, inclusi gli apolidi o le persone di cittadinanza indeterminata, che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE.

Tabella 4a

Tabelle dei costi unitari per la prestazione di servizi di consulenza (in EUR) - Livelli dei prezzi al 2021

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR*	HU	HR
Tariffa oraria (EUR)	48,30	46,74	7,36	34,64	17,51	54,69	62,57	24,43	23,60	23,59	51,47	53,77	22,24	13,18
Tariffa mensile (EUR)	8 904	8 352	1 306	6 266	3 158	9 750	10 446	4 303	4 504	4 164	8 997	9 469	3 916	2 338
Tariffa annuale (EUR)	106 844	100 228	15 666	75 189	37 892	116 998	125 347	51 639	54 044	49 973	107 957	113 632	46 992	28 064
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL***	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria (EUR)	38,54	35,37	15,62	20,03	41,63	16,84	42,49	11,66	31,71	21,12	38,32	14,72	60,79	
Tariffa mensile (EUR)	6 838	6 260	2 739	3 484	7 349	3 082	7 519	2 116	5 751	3 701	6 896	2 637	10 757	
Tariffa annuale (EUR)	82 053	75 120	32 861	41 791	88 195	36 984	90 235	25 387	69 011	44 403	82 757	31 634	129 094	

Tabella 4b

Tabelle dei costi unitari per l'erogazione di servizi di consulenza rivolti alle esigenze specifiche dei cittadini di paesi terzi o dei rifugiati, comprese le persone in fuga dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (in EUR) - Livelli dei prezzi al 2021

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Tariffa oraria (EUR)	53,13	51,42	8,10	38,10	19,26	60,16	68,82	26,88	25,95	25,95	56,62	59,15	24,46	14,50
Tariffa mensile (EUR)	9 794	9 188	1 437	6 892	3 474	10 725	11 491	4 733	4 954	4 581	9 896	10 416	4 308	2 572
Tariffa annuale (EUR)	117 528	110 250	17 232	82 708	41 681	128 697	137 882	56 803	59 448	54 970	118 753	124 995	51 691	30 870
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL**	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria (EUR)	42,40	38,91	17,18	22,03	45,80	18,52	46,74	12,83	34,88	23,23	42,15	16,19	66,87	
Tariffa mensile (EUR)	7 522	6 886	3 013	3 832	8 084	3 390	8 271	2 328	6 326	4 071	7 585	2 901	11 833	
Tariffa annuale (EUR)	90 258	82 632	36 148	45 970	97 014	40 682	99 259	27 925	75 912	48 844	91 033	34 798	142 004	

5. **INDICE DA APPLICARE A DIVERSE REGIONI PER STATO MEMBRO**

Tabella 5

Indice da applicare agli importi per le regioni seguenti

Belgio	1,00
Brussels Capital	1,26
Flanders	0,97
Wallonia	0,91

Francia	1,00		
Île-de-France	1,32	Aquitaine	0,87
Champagne-Ardenne	0,88	Midi-Pyrénées	0,91
Picardie	0,91	Limousin	0,84
Haute-Normandie	0,96	Rhône-Alpes	0,97
Centre	0,89	Auvergne	0,86
Basse-Normandie	0,86	Languedoc Roussillon	0,84
Bourgogne	0,87	Provence - Alpes - Côte-d'Azur	0,93
Nord - Pas-de-Calais	0,95	Corse	0,93
Lorraine	0,90	Guadalupe	1,01
Alsace	0,97	Martinique	0,90
Franche-Comté	0,89	Guyane	0,99
Pays-de-la-Loire	0,90	La Réunion	0,83
Bretagne	0,86	Mayotte	0,64
Poitou-Charentes	0,83		

Germania	1,00		
Baden-Württemberg	1,08	Niedersachsen	0,93
Bayern	1,05	Nordrhein-Westfalen	1,02
Berlin	0,98	Rheinland-Pfalz	0,96
Brandenburg	0,82	Saarland	0,98
Bremen	1,06	Sachsen	0,81
Hamburg	1,21	Sachsen-Anhalt	0,82
Hessen	1,12	Schleswig-Holstein	0,87
Mecklenburg-Vorpommern	0,79	Thüringen	0,82

Grecia	1,00		
Anatolikí Makedonía, Thraki	0,81	Sterea Elláda	0,90
Kentrikí Makedonia	0,88	Pelopónnisos	0,79
Dytikì Makedonia	1,12	Attikí	1,23
Ípeiros	0,79	Vóreio Aigaío	0,90
Thessalía	0,83	Nótio Aigaío	0,97
Iónia Nisía	0,82	Kríti	0,83
Dytiki Elláda	0,81		

Italia	1,00		
Piemonte	1,04	Marche	0,90
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1,00	Lazio	1,07
Liguria	1,01	Abruzzo	0,89
Lombardia	1,16	Molise	0,82
Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen	1,15	Campania	0,84

Provincia autonoma di Trento	1,04	Puglia	0,82
Veneto	1,03	Basilicata	0,86
Friuli Venezia Giulia	1,08	Calabria	0,75
Emilia Romagna	1,06	Sicilia	0,86
Toscana	0,95	Sardegna	0,84
Umbria	0,87		

Polonia	1,00		
Łódzkie	0,75	Wielkopolskie	1,16
Mazowieckie	1,26	Zachodniopomorskie	1,06
Małopolskie	1,05	Lubuskie	0,88
Śląskie	1,19	Dolnośląskie	1,22
Lubelskie	0,60	Kujawsko-Pomorskie	0,91
Podkarpackie	0,81	Warmińsko-Mazurskie	0,83
Świętokrzyskie	0,63	Pomorskie	0,78
Podlaskie	0,73		

Portogallo	1,00
Norte	0,86
Algarve	0,87
Centro	0,84
Área Metropolitana de Lisboa	1,33
Alentejo	0,91
Região Autónoma dos Açores	0,91
Região Autónoma da Madera	0,95

Spagna	1,00		
Galicia	0,88	Extremadura	0,84
Principado de Asturias	0,98	Cataluña	1,09
Cantabria	0,96	Comunidad Valenciana	0,91
Pais Vasco	1,17	Illes Balears	0,96
Comunidad Foral de Navarra	1,07	Andalucía	0,87
La Rioja	0,92	Región de Murcia	0,84
Aragón	0,98	Ciudad Autónoma de Ceuta	1,07
Comunidad de Madrid	1,18	Ciudad Autónoma de Melilla	1,04
Castilla y León	0,91	Canarias	0,91
Castilla-la Mancha	0,88		

6. SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI DI ASSISTENZA DIURNA SUL TERRITORIO

6.1. Tipologie di operazioni

Tutte le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di assistenza domiciliare e di assistenza diurna sul territorio per le persone anziane, gli adulti con disabilità fisiche e mentali e i minori con disabilità fisiche.

1. I servizi di assistenza domiciliare sono servizi erogati presso il domicilio del destinatario dell'assistenza per aiutare le persone che, a causa di circostanze oggettive, non sono autosufficienti nelle attività della vita quotidiana come lavarsi, vestirsi e mangiare, o nelle attività strumentali della vita quotidiana, come preparare i pasti, gestire il denaro, fare la spesa o acquistare oggetti personali. I servizi di assistenza domiciliare includono anche l'assistenza infermieristica e i servizi terapeutici in ambito domiciliare.

   Sono ammissibili al rimborso le tipologie di attività seguenti:

   a) l'assistenza domiciliare alla persona;

   b) la prestazione di servizi di igiene personale;

   c) l'assistenza domiciliare di sollievo;

   d) i servizi terapeutici e di riabilitazione in ambito domiciliare (solo per le disabilità fisiche);

   e) l'assistenza infermieristica domiciliare (escluso l'acquisto di apparecchiature) a sostegno di una vita indipendente;

   f) i servizi di riabilitazione sociale.

   Gli Stati membri sono tenuti a fornire su base cumulativa almeno le attività di cui alle lettere a), b) e c) per poter conseguentemente imputare la spesa relativa in base al costo unitario.

2. I servizi di assistenza diurna sul territorio sono erogati per lo più presso centri di assistenza diurni, ossia istituzioni che prestano servizi di assistenza sociale e di riabilitazione sociale durante il giorno. I centri di assistenza diurni sono strutture aperte dedicate all'ospitalità e all'assistenza di persone non pienamente autosufficienti e che sono in genere affette da malattie croniche. Ai partecipanti è offerta la possibilità di socializzare e di fruire di attività di gruppo pianificate, ricevendo al contempo assistenza durante le ore diurne in un contesto strutturato.

   Sono ammissibili al rimborso le tipologie di attività seguenti:

   — l'assistenza infermieristica;

   — l'assistenza di sollievo;

   — i servizi per lo sviluppo di abilità funzionali e sociali;

   — le attività di gruppo che prevedono esercitazioni in gruppo per la stimolazione mentale e programmi per il benessere.

   Affinché le operazioni relative ai servizi di assistenza diurna sul territorio siano ammissibili al rimborso, gli Stati membri sono tenuti a fornire la serie completa delle tipologie di attività sopra elencate.

6.2. **Definizione dell'indicatore che attiva il pagamento dei costi unitari**

Denominazione dell'indicatore:

1. Prestazione di servizi di assistenza domiciliare.

2. Prestazione di servizi di assistenza diurna sul territorio.

Unità di misura dell'indicatore:

1. Numero di ore/giorni/mesi/anni per partecipante per tutti i partecipanti che usufruiscono dei servizi di assistenza domiciliare.

2. Numero di ore/giorni/mesi/anni per partecipante per tutti i partecipanti che usufruiscono dei servizi di assistenza diurna sul territorio.

6.3. **Importi (in EUR)**

Gli importi di cui alle tabelle 6 e 7 riportate di seguito coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione ([8]).

Ai fini della definizione di una singola operazione per la prestazione di servizi di assistenza domiciliare e sul territorio sostenuti dal FSE+, non è consentito agli Stati membri di scegliere dall'elenco delle attività ammissibili di cui ai punti 6.1.1 e 6.1.2. Per beneficiare dell'ammissibilità al rimborso delle operazioni, gli Stati membri sono tenuti a fornire la serie completa delle attività standard di cui al punto 6.1.2 per quanto riguarda le operazioni di assistenza diurna sul territorio, oppure almeno le attività di cui al punto 6.1.1, lettere a), b) e c), su base cumulativa, nel caso delle operazioni riguardanti i servizi di assistenza domiciliare.

I documenti necessari per dimostrare che le attività pertinenti hanno avuto luogo e che tutti gli output previsti sono stati conseguiti sono quelli richiesti in conformità delle prassi e procedure abituali vigenti in ciascuno Stato membro. Le autorità di gestione sono tenute a definire in modo chiaro la pista di controllo.

Esempi di documenti giustificativi

([8]) Per ulteriori dettagli cfr. lo studio «Opzioni semplificate in materia di costi e finanziamenti non collegati ai costi nel settore dell'inclusione sociale e dei giovani» consultabile al link: Catalogo delle pubblicazioni - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea (europa.eu).

Per i servizi di assistenza domiciliare:

— il contratto con il prestatore di assistenza, i registri delle autodichiarazioni rese dai prestatori di assistenza, le valutazioni sui prestatori di assistenza rilasciate da un medico di base di una persona che usufruisce dei servizi di assistenza domiciliare o dai servizi sociali locali e/o documentazione equivalente;

— le schede di presenza dei prestatori di assistenza (per l'uso della tariffa oraria) o altri registri verificabili relativi alla gestione delle ore di lavoro.

Per i servizi di assistenza diurna sul territorio:

— i registri contenenti l'iscrizione dei partecipanti e i dati sulla frequenza;

— le schede di presenza degli operatori dell'assistenza diurna (per l'uso della tariffa oraria) o altri registri verificabili relativi alla gestione delle ore di lavoro.

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni riguardanti la prestazione di servizi di assistenza domiciliare e di servizi di assistenza diurna sul territorio nel quadro dello stesso programma per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

6.4. **Metodo di adeguamento**

I valori del costo unitario per entrambe le tipologie di servizi di assistenza possono essere adeguati ogni anno sulla base dell'indice del costo del lavoro elaborato da Eurostat per l'attività economica «servizi sanitari e di assistenza sociale». I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1º gennaio dell'anno N+1.

La formula per l'adeguamento è la seguente: Valore del costo unitario di uno Stato membro X * indice LCI dello Stato membro X.

Tabella 6

Costi unitari per i servizi di assistenza domiciliare - Livelli dei prezzi al 2021

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Tariffa oraria - EUR	37,19	34,36	6,52	13,54	15,01	35,01	44,36	14,24	13,16	26,20	32,95	32,29	7,29	12,83
Tariffa giornaliera - EUR (*)	297	275	52	108	120	280	355	114	105	210	264	258	58	103
Tariffa mensile - EUR (**)	5 950	5 498	1 044	2 166	2 401	5 602	7 098	2 279	2 105	4 193	5 271	5 167	1 166	2 053
Tariffa annuale - EUR (***)	71 399	65 971	12 526	25 992	28 810	67 224	85 178	27 349	25 261	50 314	63 257	62 005	13 988	24 635
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL**	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria - EUR	36,10	31,86	10,66	10,66	47,19	18,59	40,56	10,98	15,11	11,20	20,55	13,81	36,10	
Tariffa giornaliera - EUR (*)	289	255	85	85	378	149	324	88	121	90	164	110	289	
Tariffa mensile - EUR (**)	5 776	5 097	1 705	1 705	7 551	2 975	6 489	1 757	2 418	1 792	3 288	2 209	5 776	
Tariffa annuale - EUR (***)	69 312	61 170	20 459	20 459	90 606	35 700	77 871	21 086	29 019	21 503	39 458	26 514	69 312	

(*) In base a otto ore di servizio
(**) In base a 160 ore di servizio
(***) In base a 1 720 ore di servizio

Tabella 7

Costi unitari per i servizi di assistenza diurna sul territorio - Livelli dei prezzi al 2021

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Tariffa oraria - EUR	28,78	26,59	5,05	10,48	11,61	27,10	34,34	11,02	10,18	20,28	25,50	24,99	5,64	9,93
Tariffa giornaliera - EUR (*)	230	213	40	84	93	217	275	88	81	162	204	200	45	79
Tariffa mensile - EUR (**)	4 605	4 255	808	1 676	1 858	4 336	5 494	1 764	1 629	3 245	4 080	3 999	902	1 589
Tariffa annuale - EUR (***)	55 260	51 059	9 695	20 117	22 298	52 029	65 925	21 167	19 551	38 941	48 959	47 989	10 826	19 066
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL**	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria - EUR	27,94	24,66	8,25	8,25	36,52	14,39	31,39	8,50	11,70	8,67	15,91	10,69	27,94	
Tariffa giornaliera - EUR (*)	224	197	66	66	292	115	251	68	94	69	127	86	224	
Tariffa mensile - EUR (**)	4 470	3 945	1 320	1 320	5 844	2 303	5 022	1 360	1 872	1 387	2 545	1 710	4 470	
Tariffa annuale - EUR (***)	53 645	47 343	15 835	15 835	70 126	27 630	60 269	16 320	22 460	16 643	30 539	20 521	53 645	

(*) In base a otto ore di servizio
(**) In base a 160 ore di servizio
(***) In base a 1 720 ore di servizio

7. FINANZIAMENTI NON COLLEGATI AI COSTI PER LE OPERAZIONI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA (E AI LORO FIGLI) E ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA

7.1. Tipologie di operazioni

Le operazioni contemplate nel quadro della soluzione che prevede finanziamenti non collegati ai costi di cui al presente modulo di servizi comprendono servizi rivolti alle vittime di violenza domestica e alle persone senza fissa dimora a breve o a lungo termine, forniti in base a un pacchetto di servizi comprendente:

— servizi residenziali, quali un alloggio di emergenza per il partecipante; e

— servizi non residenziali, quali le attività di consulenza e l'intervento tramite l'assistenza sociale fornita al partecipante.

7.2. Descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire secondo un calendario di attuazione

Il rilascio di fondi è subordinato al rispetto delle condizioni che seguono.

1. La fornitura verificata di servizi residenziali e/o non residenziali a una coorte di partecipanti predefinita e di grandezza fissa, che deve essere chiaramente indicata da ogni Stato membro nell'invito a presentare operazioni.

I fondi svincolati includono pagamenti al raggiungimento dei risultati indicati di seguito.

2. Il trasferimento di persone senza fissa dimora e di vittime di violenza domestica e dei loro figli da un alloggio di emergenza o temporaneo a un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine ([9]).

([9]) Per lungo termine si intende un anno e oltre (conformemente alla classificazione europea sull'esclusione abitativa e la condizione di persona senza dimora, ETHOS).

7.3. **Definizione dell'indicatore**

a) ***che attiva il pagamento del costo unitario per la fornitura dei servizi***

Denominazione dell'indicatore: Fornitura di un'ora/un giorno/un mese di servizi ammissibili per una coorte di partecipanti di grandezza fissa, predefinita dall'autorità di gestione.

Unità di misura dell'indicatore: Numero di ore/giorni/mesi di servizio dedicati alla fornitura di servizi ammissibili per una coorte di partecipanti di grandezza fissa, predefinita dall'autorità di gestione.

b) ***che attiva il rimborso applicabile ai risultati positivi***

Denominazione dell'indicatore:

1. Cambiamento in positivo dello status abitativo di un partecipante che usufruisce di servizi ammissibili ([10]).
2. Risultati duraturi riguardo alla situazione abitativa di un partecipante che usufruisce di servizi ammissibili.

Unità di misura dell'indicatore:

1. Numero di persone senza fissa dimora e di vittime di violenza domestica trasferite in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine.
2. Numero di persone senza fissa dimora e di vittime di violenza domestica che, dopo il trasferimento in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine, hanno mantenuto tale risultato per un periodo di tempo determinato.

1. *Risultati tangibili intermedi che attivano il rimborso di risultati duraturi riguardo alla sistemazione abitativa (b)* ([11])

1. Numero di ingressi in alloggio permanente conseguiti.
2. Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per tre mesi dall'ingresso.
3. Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per sei mesi dall'ingresso
4. Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per 12 mesi dall'ingresso
5. Numero di trasferimenti a carattere duraturo in un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia con contratto di locazione a lungo termine per 18 mesi dall'ingresso

Gli importi di cui alle tabelle 8 e 9 coprono tutti i costi ammissibili dell'operazione.

I documenti necessari per dimostrare che le attività pertinenti hanno avuto luogo e che tutti i risultati previsti sono stati conseguiti sono quelli richiesti in conformità delle prassi e procedure abituali vigenti in ciascuno Stato membro. Le autorità di gestione sono tenute a definire in modo chiaro la pista di controllo.

([10]) Un cambiamento in positivo dello status abitativo corrisponde al trasferimento da un alloggio di emergenza o temporaneo a un alloggio convenzionale di qualità appropriata in termini di sanità e sicurezza e adeguato alla composizione specifica della famiglia, con un contratto di locazione a lungo termine.

([11]) Tali risultati tangibili sono target intermedi cumulativi e il relativo costo unitario può essere richiesto per ciascun target intermedio (cioè 3, 6, 12, 18 mesi), una volta che tale target è stato raggiunto.

Esempi dei documenti giustificativi richiesti

Per i servizi forniti alle vittime di violenza domestica e ai loro figli:

— una lettera di un avvocato che si occupa di violenza domestica, di un'agenzia di servizi sociali, di un fornitore di un alloggio di emergenza o di un prestatore di assistenza medica su lettera intestata, o altra documentazione di supporto, come un verbale di polizia, un ordine restrittivo o documenti simili, o un referto medico relativo a eventuali lesioni che dimostri l'ammissibilità del partecipante;

— il fascicolo documentale del singolo partecipante contenente la data di ammissione all'operazione, il nome dell'assistente sociale o del consulente (o personale analogo) che opera nella struttura emergenziale e le informazioni relative ai servizi forniti, recante la firma del partecipante e controfirmato dal responsabile incaricato.

Per i servizi forniti alle persone senza fissa dimora:

— una lettera o altra forma di documentazione (quali un'ordinanza di sfratto del tribunale, una lettera delle sezioni locali dei vigili del fuoco o della polizia, di una compagnia assicurativa, del proprietario del precedente alloggio) firmata da un assistente sociale o da un addetto ai servizi di un'organizzazione in grado di verificare che la persona in questione sia effettivamente senza fissa dimora, oppure una dichiarazione scritta redatta dal partecipante riguardante il suo alloggio precedente (se non è possibile effettuare la verifica tramite un assistente sociale o un addetto ai servizi);

— il fascicolo documentale del singolo partecipante contenente la data di ammissione all'operazione, il nome dell'assistente sociale o del consulente (o personale analogo) che opera nella struttura emergenziale e le informazioni relative ai servizi forniti, recante la firma del partecipante e controfirmato dal responsabile incaricato.

Per i pagamenti in base ai risultati versati alle vittime di violenza domestica e/o alle persone senza fissa dimora:

— una copia dei contratti di locazione relativi all'alloggio permanente in cui sono indicate chiaramente la data di inizio e la data di fine della locazione (firmati dal partecipante e controfirmati dall'agenzia responsabile dell'assegnazione dell'alloggio o da un organismo equivalente).

Se l'autorità di gestione o l'organismo intermedio responsabile dell'attuazione di un programma applica questi costi unitari per stabilire il contributo dell'Unione al programma per un'operazione che rientra nell'ambito del presente regolamento, tali importi costituiscono l'importo che la Commissione rimborsa per le operazioni che forniscono sostegno ai servizi per le vittime di violenza domestica (e per i loro figli) e per le persone senza fissa dimora nel quadro dello stesso programma per lo stesso tipo di beneficiario. Tale restrizione non si applica ad altri programmi gestiti da organismi intermedi o autorità di gestione diversi.

7.4. **Metodo di adeguamento**

Gli importi calcolati **per la fornitura dei servizi** (tabella 8) possono essere adeguati ogni anno in base ai costi del lavoro elaborati da Eurostat e all'inflazione misurata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) relativamente ai costi di servizi e alloggio. I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1º gennaio dell'anno N+1.

La formula per l'adeguamento è la seguente: valore unitario per lo Stato membro X * indice LCI e IPCA combinato per lo Stato membro X.

Gli importi calcolati **per i pagamenti in funzione dei risultati** (tabella 9) possono essere adeguati ogni anno in base all'inflazione misurata sull'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) relativamente ai costi di servizi e alloggio. I valori adeguati con indice dell'anno N si applicano a tutte le operazioni interessate dal 1º gennaio dell'anno N+1.

La formula per l'adeguamento è la seguente: valore unitario per lo Stato membro X * indice IPCA per lo Stato membro X.

Tabella 8

Valori unitari per la fornitura di servizi nell'ambito del modulo «Crisi ed emergenze» ([12]) - Livelli dei prezzi al 2021

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Tariffa oraria - EUR	57,90	55,81	24,96	43,47	38,59	56,73	62,22	37,45	37,75	44,62	56,31	52,80	31,66	31,17
Tariffa giornaliera - EUR (*)	463	447	200	348	309	454	498	300	302	357	450	422	253	249
Tariffa mensile - EUR (**)	9 264	8 930	3 994	6 955	6 175	9 077	9 955	5 991	6 040	7 139	9 010	8 447	5 065	4 988
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL**	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Tariffa oraria - EUR	64,66	48,27	33,65	37,07	85,48	41,87	57,77	32,83	39,99	29,52	40,27	35,84	58,60	
Tariffa giornaliera - EUR (*)	517	386	269	297	684	335	462	263	320	236	322	287	469	
Tariffa mensile - EUR (**)	10 346	7 722	5 384	5 931	13 676	6 699	9 244	5 253	6 398	4 723	6 443	5 735	9 376	

(*) In base a otto ore di servizio
(**) In base a 160 ore di servizio

Tabella 9

Finanziamento connesso ai risultati mediante somme forfettarie fisse per il modulo di servizi «Crisi ed emergenze» ([13]) – Livelli dei prezzi al 2021

	AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HU	HR
Ingresso in alloggio - EUR (a)	611	589	263	458	407	598	656	395	398	470	594	557	334	329
Sistemazione duratura in alloggio per 3, 6, 12, 18 mesi - EUR (b)	1 832	1 766	790	1 375	1 221	1 795	1 968	1 185	1 194	1 411	1 781	1 670	1 001	986
	IE	**IT**	**LV**	**LT**	**LU**	**MT**	**NL**	**PL**	**PT**	**RO**	**SI**	**SK**	**SE**	
Ingresso in alloggio - EUR (a)	682	509	355	391	901	441	609	346	422	311	425	378	618	
Sistemazione duratura in alloggio per 3, 6, 12, 18 mesi - EUR (b)	2 045	1 527	1 065	1 173	2 704	1 324	1 828	1 039	1 265	934	1 274	1 134	1 854	

([12]) Importi fissi per la prestazione complessiva del servizio a una coorte di partecipanti di grandezza fissa. Non si tratta di importi per singolo partecipante.
([13]) Gli importi sono erogati per singolo partecipante al conseguimento positivo del risultato.